Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 13-03-2014, n. 5862

Fatto - Diritto P.Q.M.

AVVOCATO

PROCEDIMENTO CIVILE

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al N.R.G. 11477/2012 proposto da:

N.G. ved. V. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Manente Natalino e Maria Romagnoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma, v.

L. Andronico, n. 24;

- ricorrente -

contro

P.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Benvenuti Alvise e Franco Garcea ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via S. Pellico, n. 16;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 2412 del 2011 della Corte di appello di Venezia, depositata il 9 novembre 2011 (e non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l'Avv. Franco Garcea per il controricorrente.

Svolgimento del processo - **Motivi della decisione**

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 febbraio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: Con atto notificato il 16.03.06, il sig. P.M. conveniva la sig.ra N.G., dinanzi al Tribunale di Venezia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 101.838,22 stabilita da una sentenza pronunciata contro il defunto marito della convenuta V.I., sul presupposto che la stessa convenuta avesse perso il diritto di rinunciare all'eredità.

Si costituiva la sig.ra N., chiedendo il rigetto della domanda, assumendo di aver validamente rinunciato all'eredità del coniuge, e chiedendo la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..

Il Tribunale respingeva la domanda, compensando le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello il P., con atto notificato il 14 gennaio 2009, chiedendo in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Si costituiva l'appellata, invocando il rigetto dell'appello e, in via di appello incidentale, la condanna dell'appellante alle spese del primo grado.

La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva l'appello, condannando la sig.ra N. alla rifusione delle spese del doppio grado.

Con ricorso per cassazione, notificato il 2 maggio 2012 e depositato il 18 maggio 2012, la sig.ra N. impugnava la decisione di secondo grado, deducendo tre motivi. Si costituiva con controricorso l'intimato.

Ritiene il relatore che, nella fattispecie in esame, sembrano sussistere le condizioni per procedere nelle forme camerali di cui all'art. 380 bis c.p.c., potendosi ravvisare la manifesta infondatezza del ricorso, con riferimento all'ipotesi enucleata dall'art. 375 c.p.c., n. 5.

Con il primo motivo la ricorrente, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., nonchè, in subordine, l'insufficiente motivazione su un punto decisivo.

Ha sostenuto, infatti, che, da un lato, il sig. P. si era limitato a prospettare la mera incomprensibilità della motivazione del giudice di secondo grado, senza quindi assolvere all'onere della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c..

Dall'altro lato, ha sottolineato come la Corte veneziana avesse affermato, in modo solamente apodittico, che il possesso di un bene, almeno in parte ereditario, "onerava l'appellata alla redazione dell'inventario nei termini di legge".

Tale doglianza appare, ad avviso del relatore, destituita di fondamento.

Infatti, fin dall'atto di appello notificato in data 14 gennaio 2009, la difesa del sig. P. aveva indicato, in modo preciso ed ampio, le motivazioni a fondamento dell'impugnazione della sentenza di primo grado (cfr. le pagg. 4 e ss. dell'atto di appello).

Parimenti priva di pregio è la seconda doglianza circa l'insufficiente motivazione su un punto decisivo.

Dalla lettura della sentenza d'appello (cfr., in particolare le pagg.

4 e 5) si ricava l'applicazione dell'esatto principio per cui il possesso di un bene, almeno in parte ereditario, onera alla redazione dell'inventario nei termini di legge, in tal senso emergendo la chiarezza e l'esaustività della motivazione della Corte territoriale: la vedova N., al momento della morte del marito aveva il possesso del 50% dell'autovettura e, dunque, stante la relazione materiale con la res, avrebbe dovuto provvedere alla redazione dell'inventario

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 116 c.p.c. e artt. 527 e 2697 c.c., nonchè l'insufficiente motivazione su un punto decisivo, lamentando una supposta carenza di prove in merito alla sottrazione e distruzione di beni ereditari da parte della stessa, oltre che una valutazione da parte della Corte d'Appello di Venezia, delle prove fornite dal sig. P., "censurabile".

Anche questa doglianza è, all'evidenza, infondata, in quanto fin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, sono state prodotte le documentazioni necessarie ed idonee per provare siffatta sottrazione e distruzione di beni ereditari.

Documentazione che, in virtù del principio in base al quale la valutazione delle risultanze processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, è stata ritenuta, con motivazione logica ed adeguata, idonea a provare pienamente quanto dedotto dal sig. P..

Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 485 c.c., sostenendo che l'indirizzo condiviso dalla Corte territoriale secondo cui "una rinuncia all'eredità, non accompagnata dalla dismissione dei beni ereditari, frustrerebbe gli scopi perseguiti dal legislatore" non sarebbe affatto "satisfattiva".

Anche tale motivo si palesa come infondato.

Infatti, la Corte veneta non ha aderito a nessun indirizzo dottrinale o giurisprudenziale, ma ha solamente applicato in modo corretto il principio di cui all'art. 485 c.c.: ha, dapprima, accertato che la ricorrente fosse nel possesso dei beni ereditari, senza aver redatto alcun inventario nei termini di legge, e, poi, ha dichiarato la stessa "erede pura e semplice" del defunto marito.

Si riconferma, in definitiva, che nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni per la definizione del ricorso nelle forme del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis c.p.c., alla stregua della manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso, in relazione all'ipotesi enunciata dall'art. 375 c.p.c., n. 5.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, il difensore della ricorrente non ha depositato alcuna memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (senza, oltretutto, trascurare la circostanza che il secondo motivo presenta anche profili di inammissibilità per aver posto riferimento a questioni che non si correlano all'impianto motivazionale della sentenza impugnata);

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtù dell'art 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014